



COMUNE DI DAVAGNA

Citta' Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 7

Adunanza del 01-02-2019

Codice Ente: 0210

OGGETTO:	Conferma aliquote IMU 2019
-----------------	-----------------------------------

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **uno**, del mese di **febbraio**, alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale, che all'appello risultano:

		Pr./As.
Malatesta Romildo	SINDACO	P
RIMASSA PAOLINO	ASSESSORE	P
RICCI ANNA	ASSESSORE	P
Totale		3 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **Dott. Luigi Guerrera** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Romildo Malatesta** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Del. G.C. n. 7 del 01-02-2019

PARERI AI SENSI DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267 DEL 18/8/2000

In ordine alla deliberazione segnata all'oggetto:

P A R E R E T E C N I C O

Si esprime parere tecnico Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/00

Davagna, 01-02-2019

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to (Dott. Luigi Guerrera)

P A R E R E C O N T A B I L E

Si esprime parere contabile Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/00

Davagna, 01-02-2019

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to (Dott. Luigi Guerrera)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

PRESO ATTO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1](#), comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico”*;

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce: *“Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'[articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaglio sulla prima rata versata ”*;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”*;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la*

suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”;

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *”si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione ”*;

EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a *proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota*;

DATO ATTO che la scadenza per l'approvazione dei bilanci di previsione 2019/2021, già prorogata al 28 febbraio 2019 dal Decreto del Ministero dell'Interno datato 7 Dicembre 2018 e pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17 dicembre 2018 è stato ulteriormente posticipato al 31/03/2019 come da parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta straordinaria del 17 gennaio 2019;

PRESO ATTO che la Legge di stabilità n.145/2018 art. 1 comma 1033 lettera b) ha confermato anche per l'anno 2019 l'esenzione sull'abitazione principale e relative pertinenze sulla TASI;

RITENUTO, in conseguenza, di confermare per l'anno 2019, ai fini dell'approvazione dello schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2019 le seguenti aliquote:

Aliquote	Misura
Aliquota abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7	0,40%

Aliquota altri immobili	0,90%
Aliquota per le categorie D	0,76%
Aree Fabbricabili	0,76%

Detrazioni
Detrazione d'imposta di € 200,00, per unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 relative pertinenze.

DATO ATTO che la presente è corredata in originale del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato e del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario come previsto dall'art.49, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. Di confermare le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2019 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale:

Aliquote	Misura
Aliquota abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7	0,40%
Aliquota altri immobili	0,90%
Aliquota per le categorie D	0,76%
Aree Fabbricabili	0,76%

Detrazioni
Detrazione d'imposta di € 200,00, per unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 relative pertinenze.

2. Di dare atto che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13;
3. Di dare altresì atto che il Comune non si avvale della facoltà di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del

citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunale ai fini di procedere all'adozione di apposito provvedimento da parte dell'organo consiliare, all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019;
6. di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma, del decreto Legislativo n. 267/2000, immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to Romildo Malatesta

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi Guerrera

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)

Contestualmente alla pubblicazione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi Guerrera

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io SEGRETARIO COMUNALE previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 13-03-2019 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Davagna, lì 13-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi Guerrera

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 commi 3/4 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 01-02-2019

Davagna, lì 13-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi Guerrera

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Davagna, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Davide Poggi)

=====